

STATUTO

CORLEONE LAVORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORLEONE PA VIA RAVENNA 36

Numero REA: PA - 282495

Codice fiscale: 05893140821

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-02-2010 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Corleone la Società cooperativa denominata "**CORLEONE LAVORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante l'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata, con gestioni separate:

a) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1, lettera "A", della legge 8 novembre 1991 n. 381);

b) allo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991 (art. 1, lettera "B", della legge 8 novembre 1991 n. 381).

Conseguentemente, la cooperativa è considerata cooperativa a mutualità prevalente. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione

vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

1. La gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1, 1 comma, punto A), della Legge 8 Novembre 1991 n. 381, quali l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno residenziali o semi - residenziali, a favore di persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà;

2. Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali, o di servizi, finalizzati all'inserimento lavorativo anche di persone svantaggiate ai sensi dell'art. uno, primo comma, punto B), della Legge 381/1991, dove per persone svantaggiate si intendono quelle indicate dall'art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obbiettivi della Legge 381/1991.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- la resa di servizi socio-assistenziali di ogni ordine e grado, in favore di infanti, minori, adolescenti, adulti ed anziani, inabili fisici, psichici e sensoriali, gestanti, ragazze madri, tossicodipendenti, immigrati ed altri soggetti in condizioni di bisogno e/o svantaggio sociale e conseguente a malattie, malformazioni, menomazioni, disabilità, indigenza, anche attraverso la promozione e gestione di attività quali i servizi di assistenza domiciliare, i centri di ascolto e di prima accoglienza, le comunità alloggio, le case albergo, le case protette, i centri di accoglienza per ospitalità diurna e residenziale, i soggiorni vacanze, le comunità familiari, le case di riposo e di assistenza, la promozione, l'istituzione e la gestione di servizi di informagiovani, nonché i servizi

sociali in favore di minori, adolescenti e giovani, volti alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile, la promozione di servizi sociali in favore di minori, anche attraverso la gestione di asili nido, scuole materne, servizi beby sitter, centri diurni e residenziali, e dopo scuola, la promozione di servizi di assistenza sociale, socio-psico-pedagogica, i servizi di informazione, assistenza ed orientamento idonei a sostenere gli adolescenti ed i giovani in ogni situazione di disagio, l'istituzione e l'organizzazione di iniziative di sostegno economico, sociale e psico pedagogico in favore di tutti i soggetti bisognosi;

- l'attività di volontariato in favore di tutti i soggetti bisognosi di conforto, assistenza e cura, l'attività socio assistenziale e sanitaria, anche a supporto o in collaborazione o associazione con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza, l'attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale, con azioni erogabili in modo anche continuativo attivo diretto, volte alla prevenzione e rimozione di situazione di bisogno, ed in favore di tutta la collettività, contribuendo alla soluzione dei problemi della fame, della emarginazione e della povertà, mediante la raccolta delle eccedenze della produzione agricola e dell'industria, specialmente nel settore agro-alimentare, e la redistribuzione delle stesse ai poveri ed agli emarginati;
- la promozione di tutte le iniziative utili e sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del problema della povertà e della emarginazione, anche attraverso interventi nei confronti di simboli o famiglie;
- la resa di servizi socio sanitari di base e specialistici, residenziali e domiciliari, semplici ed integrati, anche attraverso la promozione e gestione, diretta ed indiretta, di attività quali centri medici, diagnostici, fisioterapeutici e riabilitativi, case di cura e centri di assistenza sanitaria, cliniche specialistiche, centri di medicina trasfusionale, strutture sanitarie odontoiatriche, residenze sanitarie assistite, comunità terapeutiche assistite, centri di lunga degenza per malati cronici e terminali, strutture hospice, residenze sanitarie, centri residenziali e semi - residenziali di prevenzione, cura e riabilitazione, centri di accoglienza e cura di geriatria;
- la progettazione, la realizzazione e la gestione di strutture atte all'erogazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali quali la medicina di laboratorio, la radiologia diagnostica, la medicina nucleare, la cardiologia, l'endoscopia, la radioterapia, la chirurgia

ambulatoriale, la dialisi, la medicina fisica e riabilitativa, la chirurgia plastica ed estetica;

- la progettazione, la realizzazione e la gestione di strutture atte all'erogazione di prestazioni di base ambulatoriale, quali centri di recupero e riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisica e sensoriale, centri di salute mentale, consultori familiari e presidi per il trattamento delle dipendenze;

- progettazione, realizzazione e gestione di strutture volte all'erogazione di prestazioni di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno per aiuti quali pronto soccorso, centri di rianimazione e di terapia intensiva, centri di degenza, day hospital, punti nascita e blocco parto, strutture chirurgiche ed operatorie, centri trasfusionali, di frigoemoteca e centri di anatomia patologica;

- progettazione realizzazione e gestione di attività di trasporto urbano ed extraurbano, di infermi e disabili;

- progettazione, realizzazione e gestione di attività di accoglienza e assistenza, domiciliare e residenziale a supporto di tutti i soggetti bisognevoli di conforto e cura, sociale e sanitaria, anche in collaborazione ed associazione con altre organizzazioni ed istituzioni di assistenza pubbliche, private e miste;

- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di assistenza medica generica e specialistica, infermieristica, fisioterapica e riabilitativa, anche domiciliare, privata e/o in convenzione con enti pubblici ed Asl;

- progettazione, realizzazione e gestione di servizi di telesoccorso e tele-assistenza, nonché di ogni altro tipo di assistenza telematica,

- svolgimento di servizi di logistica, deposito, distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, per conto di industrie produttrici e commerciali di mobili, arredi, attrezzature, strumenti e dispositivi medicali, medici e paramedici;

- svolgimento di servizi di logistica, deposito, distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, per conto di industrie produttrici e commerciali di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, dermocosmetici, veterinari, erboristici, fisioterapici, omeopatici, dietetico alimentari e sanitari;

- progettazione, realizzazione e gestione di campagne di prevenzione da attivarsi in forma privata e/o in convenzione con associazioni di categoria mediche farmaceutiche e con Ausl, ed con enti locali;

- progettazione, realizzazione e gestione di azioni di sensibilizzazione verso le problematiche dell'assistenza sociale e sanitaria, rivolte a giovani ed adulti;
- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative formative ed occupazionali rivolte a soggetti portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, volte al loro accrescimento umano ed al loro inserimento sociale e professionale,- gestione di iniziative di animazione socio culturale e di intrattenimento;
- progettazione e gestione di iniziative culturali, seminari, ricreative, formative e socio assistenziali e sanitarie, in favore degli emigrati, anche nell'ambito dello stesso stato, e delle loro famiglie;
- progettazione e gestione di iniziative culturali, seminari, ricreative, formative, ed assistenziali in favore degli immigrati, anche nell'ambito dello stesso stato, e delle loro famiglie;
- progettazione, assistenza alla progettazione per conto terzi, gestione e cogestione di azioni formative di ogni ordine e grado in favore di enti, società, consorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste operanti nel settore;
- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione e all'acquisizione di specifiche competenze professionali nel settore socio assistenziale e sanitario;
- resa di consulenze progettuali, organizzative, gestionali, contabili, finanziarie e legali in favore di enti, società, aziende pubbliche e private, in materia di servizi sociali e sanitari;
- progettazione e gestione di servizi nel settore della refezione e ristorazione, residenziale e domiciliare, a supporto dei servizi socio assistenziali e sanitari;
- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, igienizzazione, purificazione dei luoghi, strutture ed immobili destinati anche all'assistenza, socio sanitarie e non solo;
- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative di raccolta, smaltimento e trattamento di rifiuti, ordinari e speciali, provenienti non solo da attività socio assistenziali, sanitarie, ed altro;

- progettazione e gestione di iniziative volte alla sistemazione, all'aggiornamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riqualificazione dei luoghi, strutture ed immobili destinati all'assistenza, sociale e sanitaria e non solo;
- progettazione e gestione di iniziative volte al miglioramento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generici e specifici, delle strutture che svolgono e/o dovranno svolgere servizi socio-assistenziali e sanitari;
- progettazione e gestione di iniziative volte a favorire l'introduzione di processi di innovazione tecnica e tecnologica nei sistemi socio assistenziali e sanitari;
- progettazione e gestione di iniziative volte migliorare l'efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie preventive e curative;
- progettazione e gestione di iniziative volte a migliorare il livello qualitativo delle prestazioni sanitarie preventive e curative erogate;
- progettazione e sviluppo di iniziative volte all'acquisizione in gestione di servizi esternalizzabili del settore socio assistenziale e sanitario, nonché di ogni altro settore organizzativo e/o gestionale connesso, da attuarsi in convenzione con enti governativi e non governativi, statali , regionali, provinciali e locali, Asl ed enti locali;
- capitalizzazione, mediante collaborazioni, partenariati ed associazioni di esperienze di altri enti, associazioni di società, pubbliche, private e miste, nel settore socio assistenziale e sanitario, attraverso lo svolgimento di azioni ed interventi congiunti;
- progettazione e gestione di iniziative culturali, seminariali, ricreative e formative nel settore assistenziale sanitario;
- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative finalizzate alla diffusione della cultura d'impresa, alla formazione professionale, all'accrescimento della capacità professionali e manageriali degli associati e dei terzi, occupati, inoccupati, disoccupati, liberi professionisti e/o dipendenti di enti pubblici ed aziende private;
- progettazione, realizzazione e gestione di azioni formative finalizzate all'acquisizione di specifiche professionalità nel settore dell'Agricoltura, nonché alla formazione di imprenditori e loro operatori;
- assistenza alla progettazione ed attuazione di azioni formative di ogni ordine e grado, in favore di enti, società,

consorzi ed associazioni, pubbliche, private e miste;

- promozione culturale e professionale dei giovani in cerca di prima occupazione e occupati, e degli adulti occupati e/o nell'attesa di reinserimento lavorativo, attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di interventi formativi rivolti all'aggiornamento, alla qualificazione, al perfezionamento, alla specializzazione, alla riqualificazione e all'acquisizione di specifiche competenze professionali;
- progettazione e gestione di interventi rivolti alla creazione delle condizioni di parità e pari opportunità tra donne e uomini nella formazione, nel lavoro, nel contesto sociale e nella presenza delle istituzioni;
- progettazione e gestione di interventi rivolti alla creazione delle condizioni di parità e pari opportunità in favore di persone socialmente svantaggiate;
- svolgimento di attività di centro studi, ricerche e documentazione in forma singola e associata;
- organizzazione e gestione di interventi di orientamento scolastico, universitario e professionale;
- svolgimento di qualsiasi attività didattica e formativa di tipo scolastico, universitario e professionale, rivolta a studenti di ogni ordine e grado;
- attuazione di ricerche, studi, ed indagini statistiche;
- promozione della ricerca e dello sviluppo, nel campo delle discipline sociali, ambientali, scientifiche, tecniche e tecnologiche, economiche e giuridiche;
- intervento diretto nell'attività di ricerca e sviluppo, nel campo delle discipline sociali, ambientali, scientifiche, tecniche e tecnologiche, economiche e giuridiche;
- progettazione e gestione di interventi formativi rivolti agli operatori e docenti della scuola, dell'università e della formazione professionale quali i corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, compresi i corsi polivalenti per la formazione degli insegnanti delle attività di sostegno nelle classi in presenza di allievi in situazioni di handicap, da attuare in forma autonoma e/o in regime di convenzione con i provveditorati, le università e gli istituti scolastici e professionali;
- promozione, realizzazione e gestione di iniziative formative nazionali e trasnazionali di ogni ordine e grado, nell'ambito dei programmi comunali, provinciali, regionali, nazionali e comunitari;
- organizzazione di convegni, dibattiti, conferenze e seminari di studi nel settore della formazione e della cultura, nonché svolgimento di attività editoriale e di documentazione, anche

attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;

- capitalizzazioni di esperienze di altri enti, associazioni e società, pubbliche, private e miste, nel settore della formazione, ricerca e sviluppo, attraverso lo svolgimento di azioni ed interventi congiunti;
- promozione della cultura di impresa ed attuazione di misure volte a favorire lo sviluppo imprenditoriale anche attraverso la creazione e gestione di incubatori d'impresa;
- resa di consulenze, studi di fattibilità, analisi di validità, certificazioni di qualità, servizi di tutoraggio e di monitoraggio tecnico, economico e contrattuale, rivolte ad imprese pubbliche e private di ogni specie;
- resa di consulenze, studi di fattibilità, analisi di validità, certificazioni di qualità, servizi di tutoraggio e di monitoraggio tecnico, economico e contrattuale su prodotti rivolti alla creazione di nuove realtà imprenditoriali o all'ampliamento, all'ammodernamento, all'aggiornamento, alla ristrutturazione ed alla riconversione di complessi aziendali già esistenti, siano essi costituiti in forma di aziende individuali, artigianali, piccole e medie imprese ed industriali;
- servizi di consulenza direzionale, gestionale, organizzativa, tecnica e legale, indirizzata ad enti pubblici ed aziende private;
- servizi di supporto direzionale, gestione, organizzativo, tecnico e legale, indirizzato ad enti pubblici ed aziende private;
- progettazione e gestione di servizi di pianificazione e sviluppo di sistemi informativi e gestionali, dell'Office-Management;
- progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e servizi informatici e telematici, compresa la logistica, deposito, distribuzione primaria e concessionaria, promozione, rappresentanza e vendita, al dettaglio e all'ingrosso e la locazione di sistemi informatici semplici e complessi, mobili ed attrezzature d'ufficio e d'azienda, nonché la produzione di programmi per il perseguimento dei migliori risultati aziendali;
- progettazione, realizzazione e gestione di complessi aziendali, finalizzati all'esercizio di attività innovative e sperimentali e alla produzione di beni e servizi nei settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della zootecnia, dell'acquacoltura, del turistico, dell'artigianato, del settore artistico e di ogni altro comparto delle attività produttive più rilevanti a livello regionale, nazionale e

comunitario;

- progettazione, realizzazione e gestione di attività volte allo sviluppo e recupero delle tecniche di ricamo antico (artigianale ed industriale);
- organizzazione di fiere, mostre, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di studi, iniziative ricreative, artistiche e musicali, gare sportive e manifestazioni di ogni altra natura, nonché svolgimento di attività editoriali e di documentazione, anche attraverso produzioni audiovisive e radiotelevisive;
- svolgimento di attività di import-export di beni e/o di scambio di conoscenze, servizi, know how e tecnologie, che facilitino l'integrazione tra nazioni, popoli e culture;
- sponsorizzazione degli associati o di terzi, che ne facciano espressa richiesta motivata, per partecipazione a fiere, mostre, convegni, dibattiti, conferenze, seminari, viaggi di studio e culturali, iniziative ricreative e musicali, gare sportive e manifestazioni di ogni altra natura;
- esercizio dell'attività di informazione, di divulgazione, di documentazione, svolgimento di iniziative editoriali, seminariali e di dibattito;
- promozioni ed attuazione di azioni che facilitino la crescita sociale anche attraverso l'intermediazione istituzionale, datoriale ed imprenditoriale;
- esercizio di azioni che facilitino l'incontro della domanda e dell'offerta nel mondo del lavoro anche attraverso la progettazione, l'istituzione e la gestione di sportelli informativi ed agenzie polifunzionali di servizi, da attuare in proprio e/o in convenzione con altri enti o aziende pubbliche e private;
- la cooperativa, inoltre al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/1991 art. 1 lettera B) e successive modificazioni, potrà svolgere le seguenti attività:
 - gestione di mense collettive di tipo scolastico, aziendale ed ospedaliero nonché l'attuazione di servizi di refezione e ristorazione anche a domicilio ed attraverso la gestione di buoni pasto e di ticket;
 - progettazione e gestione in conto proprio e/o per conto terzi, di servizi di lavanderia e stireria;
 - gestione di parcheggi ed altre aree attrezzate, nonché servizi di ausilio agli operatori del traffico, per il miglioramento delle condizioni di vivibilità urbana e sub urbana;
 - gestione di iniziative di bonifica, pulizia, disinfezione,

disinfestazione e derattizzazione di immobili pubblici e privati, compresi interi centri abitati e loro periferie, spazi ed aree verdi pubbliche, discariche, lidi e spiagge, per la salvaguardia della pubblica igiene ed incolumità;

- progettazione e gestione di servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo ed altri servizi telematici in genere;

- progettazione ed attuazione di interventi finalizzati all'esercizio di attività di vivibilità collettiva, quali la gestione di impianti di depurazione, la raccolta, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti di ogni specie, la gestione di aree protette, zone boschive, parchi e riserve e di zone costiere di rilevante valenza ambientale, la gestione di lidi, spiagge, approdi e porti turistici e relativi servizi, la gestione di mattatoi, di servizi di igiene, salvaguardia e valorizzazione ambientale, di manutenzione aree e verde pubblico e privato e di quant'altre attività che favoriscono uno sviluppo sostenibile del territorio;

- progettazione ed attuazione di interventi finalizzati alla gestione ed alla salvaguardia del verde pubblico;

- pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse paesaggistico (giardini, spiagge, parchi, strade, parcheggi) e di locali pubblici e privati;

- gestione di impianti florovivaistici per la produzione di piante e fiori per uso ornamentale e/o per altre produzioni vegetali compresi impianti in serra di fiori, frutta ed ortaggi;

- progettazione e gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporti di persone e cose;

- realizzazione di servizi di manutenzione e gestione di reti idriche e fognarie ed impiantistica relativa;

- realizzazione di lavori in ambito edile e di impiantistica a norma dei sistemi ad uso civile ed industriale, nonché la gestione di punti per la fornitura, all'ingrosso ed al dettaglio, di materiale idoneo a tale attività;

- promozione ed attuazione di azioni rivolte alla tutela, alla valorizzazione ed alla catalogazione del patrimonio culturale, monumentale ed ambientale locale, regionale e nazionale;

- gestione di biblioteche, pinacoteche, collezioni e raccolte pubbliche e private, compresa la catalogazione ed inventarizzazione;

- progettazione, realizzazione e gestione di iniziative turistiche, di ogni ordine e grado, che favoriscano lo sviluppo occupazionale attraverso la promozione e

valorizzazione delle risorse paesaggistiche, monumentali e culturali locali;

- capitalizzazione di esperienze di altri enti, associazioni e società, pubbliche, private e miste, nel settore della pubblica utilità, attraverso lo svolgimento di azioni ed interventi congiunti;

- svolgimento di attività commerciali di ogni ordine e grado finalizzate alla distribuzione dei beni e servizi realizzati;

- stipula di appositi contratti e convenzioni con soggetti in possesso di idonee capacità professionali e/o di specializzazioni, laddove non ve ne sia la disponibilità tra i soci, per la prestazione di lavori, servizi e consulenze;

- inoltre la cooperativa, nell'ambito delle attività svolte ed al fine di perseguire al meglio gli scopi statutari potrà attivare:

- promozione ed attuazioni di partenariati, gemellaggi, collaborazioni, convenzioni ed affiliazioni con enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni istituti, dipartimenti universitari, centri di ricerca e sperimentazione e consorzi, a livello locale, regionale, nazionale, comunitario ed extracomunitario;

- partecipazione a società, a cooperative ed a consorzi;

- partecipazione a enti, società ed associazioni, pubbliche, private e miste nella compagine sociale della cooperativa;

- cooperazione fra cooperative;

- per la realizzazione degli scopi sociali la società cooperativa sociale si avvarrà di tutte le leggi in materia, nazionali (legge 381/1991), regionali (legge 22/1986), dell'Unione Europea e di ogni altro ente, utilizzando ogni agevolazione, contributo e finanziamento di enti pubblici previsti dalle leggi e provvedimenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali e potrà stipulare convenzioni con enti locali, enti pubblici, parapubblici, di volontariato e privato. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, finanziario, mobiliare, industriale e commerciale, anche in ambito europeo, connessi ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonchè assumere partecipazioni, anche in società di capitale aventi anche in parte scopo sociale analogo o affine o complementare a quello sopraindicato e potrà partecipare a raggruppamenti di imprese ed aderire a consorzi di cooperative ed associazioni con altre imprese e società operanti nello stesso settore ed in particolare potrà costituire a consorzi

di garanzia collettiva fidi, accettare lasciti e donazioni, la cooperativa potrà infine richiedere e usufruire di contributi, sussidi e finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere disposte dalla comunità europea, dallo statuto italiano, dalle regioni e da ogni altro ente;

- la cooperativa, per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

- la cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto;

- potrà richiedere ed utilizzare le provviste dalla CEE, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione, la cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992, ed eventuali norme modificative ed integrative;

- potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

- la cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, le modalità di svolgimento di tale attività, sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

- la cooperativa potrà organizzare fiere, manifestazioni, eventi nel settore turistico, enogastronomico e rurale per la valorizzazione nel mercato nazionale ed internazionale dei prodotti dei soci e non solo, con determinati requisiti di qualità;

- la cooperativa si prefigge altresì di collaborare con aziende, enti, comuni e regioni, attraverso l'appalto di servizi in genere, per tale scopo, provvederà anche alla formazione dei soci;

- la cooperativa potrà avere affidati e nello stesso tempo gestire, beni confiscati alle mafie;
- la cooperativa, infine, promuoverà ogni iniziativa finalizzata alla formazione professionale attraverso progetti cofinanziati sia dallo Stato, dai Comuni, dalle Regioni, dalle Province che dal Fondo Sociale Europeo.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, legalmente capaci di agire, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;
- d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;
- e) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà

in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo

statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte o per scioglimento o messa in liquidazione, in caso di socio diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale, con le modalità previste ai successivi artt. 34 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del

provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno quindici giorni, non adempia al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 34 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i

soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 34 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote o delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione

dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote non superiore né inferiore ai limiti di legge.
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli

volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 19 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 21 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata a/r, inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed i Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinato nell'atto costitutivo, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 7) deve essere redatto da un Notaio.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 21.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al

voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli Amministratori non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed

è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale) Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 35 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 1.000 (mille). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la

scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 36 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e

devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 41 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme della società a responsabilità limitata.

Tuttavia, qualora in sede di approvazione del Bilancio di esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2, dell'art. 2519 del c.c., e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

F.ti: Paternostro Vincenzo - Giovanni Pecorella - Vincenzo Di Marco - Castro Luca - Saporito Gianluca - Tortorici Michelangelo - Adragna Maria Lucia - Cristina Scianni - Spinella Giovanna Maria - Governali Giovanna - Spinella Bernarda - Coniglio Maria - Lanza Francesca Maria - Quattrocchi Ilaria Maria - Cortimiglia Salvatore - Lo Monaco Davide - Sinatra Giuseppe - Sinatra Leoluca - Antonio Guella - Birtone Francesca - Pietro Maggiore - Purrazzella Leonardo - Mancuso Marcello Antonio - FRANCESCO PAOLO CASTELLANA Notaio.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82.

**BOLLO ASSOLTO ALL'ORIGINE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.**